**N. R.G. 5506/2012**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Macchi
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5506/2012** promossa da:

**CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA** (C.F. 02113530345), con il patrocinio dell'avv. TOSI EMILIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 7 20122 MILANOpresso il difensore avv. TOSI EMILIO

ATTORE/I

contro

**E SRL** (C.F. ), CONVENUTA CONTUMACE

**L SI** (C.F. LRASVN47D2Z326Q), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI, 80 20022 CASTANO PRIMO presso il difensore avv. ROSSINI GIUSEPPE

CONVENUTA

**D P** (C.F. , CONVENUTO CONTUMACE

**S P** (C.F. , CONVENUTA CONTUMACE

**P P** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSINI GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI, 80 20022 CASTANO PRIMO presso il difensore avv. ROSSINI GIUSEPPE

CONVENUTO

Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2013 le parti costituite concludevano come da fogli allegati al verbale di causa e siglati dal giudice.



Firmato Da: DE LAURETIS FIORELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b7b - Firmato Da: MACCHI CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c3bd7

**Motivi della decisione**

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., premessa la propria qualità di creditrice verso E s.r.l. in forza della stipulazione di contratto di mutuo fondiario in data 10 ottobre 2005, e premessa altresì la propria qualità di creditrice di S L per effetto dell'atto di fideiussione da quest'ultima prestata alla medesima data del 10 ottobre 2005 in relazione all'obbligo di restituzione del sopra menzionato mutuo, ha proposto azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso: l'atto in data 10 giugno 2008 con il quale E s.r.l. ha alienato alla garante L diversi cespiti immobiliari, siti in Robecco sul Naviglio, Gromo, Magenta; l'atto in data 10 novembre 2010 con il quale S L costituiva, anche sui suddetti beni, un trust denominato "S ", con finalità di assistenza e mantenimento della beneficiaria S P i, nominando quale trustee D P , e protector P P ; ed infine l'atto in pari data con il quale D P , in qualità di trustee attribuiva al suddetto atto costitutivo di trust la qualifica di atto di destinazione per fini meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.. E , S P e D P rimanevano contumaci. Si sono invece regolarmente costituiti in giudizio S L e P P a mezzo di unico difensore, contestando integralmente le avverse domande in fatto e in diritto. Il contraddittorio si è ampiamente sviluppato mediante il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.; nel corso del giudizio non sono state assunte prove orali. La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito delle memorie finali.

Oggetto della presente causa sono, dunque, tre distinti atti. L'azione esercitata è tipologicamente unica, ed è costituita dall'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; l'onere della prova degli elementi costitutivi della domanda grava, ovviamente, sull'attore con specifico e distinto riferimento a ciascun atto, e a ciò altrettanto ovviamente consegue che la decisione della causa deve procedere mediante l'esame distinto di tali elementi costitutivi secondo la consecuzione cronologica degli atti impugnati. Ciò si sottolinea perché, invero, l'impostazione difensiva della parte attrice si è incentrata in modo assolutamente prevalente sulla disamina in diritto della assoggettabilità a revocatoria degli atti dispositivi e sulla illustrazione degli approdi giurisprudenziali più consolidati in ordine alla nozione di ciascuno dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. nelle distinte ipotesi di atti onerosi ovvero gratuiti successivi all'insorgere del credito, il tutto in una chiave di lettura prevalentemente astratta e sintetica, tendenzialmente sganciata da puntuali riferimenti fattuali precisamente correlati a ciascun atto in sé riguardato.

Con riferimento al primo atto impugnato, costituito dalla vendita di svariati cespiti immobiliari dall'obbligata principale alla garante, si osserva dunque quanto segue. E' documentata, e peraltro non



Firmato Da: DE LAURETIS FIORELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b7b - Firmato Da: MACCHI CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c3bd7

contestata dalle parti costituite, la qualità di creditore di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, essendo stata prodotta copia del contratto di mutuo fondiario stipulato il 10 ottobre 2005. Altrettanto pacifico e documentato è l'atto di cessione dei cespiti immobiliari sinteticamente già menzionati avvenuta tre anni dopo dall'obbligata principale alla garante.

Si rileva dunque che la compravendita immobiliare si colloca in epoca posteriore alla assunzione dell'obbligazione restitutoria verso la Banca, circostanza che rende palese come si versi in ipotesi di preesistenza del credito rispetto al compimento dell'atto dispositivo impugnato; al di là di tali dati elementari, idonei a comprovare il primo presupposto dell'azione e a inquadrare tipologicamente il presupposto soggettivo in capo alla disponente della cui prova l'attrice è onerata, nessun dato fattuale specifico è menzionato, né ricavabile dalla lettura dei documenti. L'esame del contratto di mutuo evidenzia infatti che si tratta di finanziamento concesso in relazione alla costruzione di un immobile sito in Corbetta,con iscrizione di garanzia ipotecaria sul medesimo immobile; quanto all'erogazione, l'art. 2 del contratto prevede quanto alla quota di € 675.000,00 la duplice alternativa della stipulazione di atto pubblico di quietanza ovvero di versamenti rateali in rapporto agli stati di avanzamento lavori di costruzione del fabbricato oggetto di garanzia, e quanto alla residua quota di € 150.000,00 la stipulazione di atto pubblico di quietanza subordinatamente alla presentazione del frazionamento catastale. Il testo del medesimo art. 2 prosegue dando atto dell'avvenuta erogazione in conto anticipo del mutuo dell'importo di € 318.000,00, di cui viene data quietanza dalla parte mutuataria, concretamente svincolabile ed utilizzabile da quest'ultima a seguito dell'avvenuta iscrizione ipotecaria. La mutuataria, infine, è gravata di obbligo di restituzione delle somme erogate mediante rate semestrali posticipate, in un arco temporale di 18 anni ( art. 5 ). Ora, può ritenersi certo che l'iscrizione ipotecaria sia stata regolarmente effettuata, ciò desumendosi dal complessivo tenore degli atti, ancorché la nota di iscrizione non sia stata prodotta; non è dato precisamente sapere invece se dopo l'erogazione iniziale di € 318.000,00 altri importi siano stati effettivamente messi a disposizione della mutuataria; né è noto se la stessa fosse adempiente rispetto all'obbligo restitutorio, atteso che nessuna notizia in ordine alla condotta della debitrice è stata in alcun modo offerta. Unico elemento a disposizione è il dato, evincibile esclusivamente dalla lettura dell'atto di citazione a pag. 2, della quantificazione che la Banca compie del proprio credito in € 321.089,02 alla data del 26 agosto 2011. Da questa affermazione potrebbe dedursi che nessuna ulteriore erogazione è stata compiuta successivamente a quella iniziale, ovvero invece che questo è il saldo debitore al netto della restituzione rateale compiuta fino a quella data dalla mutuataria in relazione ad importi erogati anche in misura superiore. Ciò si sottolinea non certo perché occorra in questa sede procedere a qualsivoglia accertamento quantitativo in via principale del credito esistente alla data della domanda, ma perché detti elementi sono rilevanti per



Firmato Da: DE LAURETIS FIORELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b7b - Firmato Da: MACCHI CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c3b07

l'individuazione concreta della fattispecie e si riflettono, di fatto, sulla prova degli ulteriori presupposti della domanda. Entro tale cornice si viene dunque ad esaminare il requisito dell'eventus damni.

E' certamente esatto ricordare che, secondo orientamento del tutto costante della giurisprudenza di legittimità, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche solo in una modificazione qualitativa di esso ( cfr. tra molte Cass.1896/12). Una modificazione qualitativa nel caso di specie si è indubbiamente verificata, perché svariati cespiti immobiliari sono stati sostituiti dal prezzo di vendita, sul quale di per sé una fruttuosa iniziativa di tutela del credito è ben più incerta; tuttavia tale considerazione mantiene un carattere troppo generale ed astratto rispetto alla fattispecie di causa, perché deve essere ricordato che il credito dell'attrice è assistito da garanzia ipotecaria, iscritta per un importo di € 1.237.500,00 ( art. 7 del contratto ). Nulla essendo noto in ordine a fatti successivi che possano aver ridotto sensibilmente il valore dell'immobile gravato dalla garanzia reale, la valutazione della fattispecie deve essere effettuata considerando che la banca conservava e conserva oggi il diritto a soddisfarsi esecutivamente su un compendio immobiliare gravato di ipoteca per un importo che è stato dalle parti commisurato al valore massimo del mutuo erogabile, e che non vi è dunque ragione concreta di ritenere non capiente con riferimento ad un credito che nell'agosto del 2011 ammontava a circa € 325.000. L'immobile di Cabella, si osserva conclusivamente, non è annoverato tra quelli ceduti alla L nemmeno dall'esame di tale atto, dunque, si può ricavare qualche elemento di conoscenza in ordine alla consistenza del cespite ipotecato, sì da poterne inferire l'inidoneità a garantire i diritti della parte mutuante. Deve infine osservarsi che essendo la L debitrice diretta verso la banca in forza di distinta fonte di obbligazione, ma in relazione al medesimo debito di E alla riduzione del patrimonio dell'obbligato principale è corrisposto un identico incremento del patrimonio dell'obbligato in garanzia, con conseguente ipotizzabilità di una valenza addirittura neutra dell'atto rispetto ai diritti della creditrice.

I rilievi testé esposti dispiegano carattere assorbente; completezza di motivazione rende opportuno aggiungere che il medesimo quadro fattuale preclude anche di ritenere comprovato il necessario presupposto soggettivo in capo alla società alienante. L'atto è di tre anni successivo all'erogazione del mutuo; nulla è noto a riguardo della condotta esecutiva assunta dal debitore in ordine alle obbligazioni contratte, né in ordine all'andamento dell'operazione di sviluppo immobiliare finanziata; né tantomeno sono stati introdotti elementi di qualsivoglia tipo in relazione alla più generale situazione patrimoniale e finanziaria di E s.r.l. all'epoca della vendita oggetto di causa. La Banca, infine, non ha dedotto



Firmato Da: DE LAURETIS FIORELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b7b - Firmato Da: MACCHI CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c3bd7

in alcun modo l'inadempimento degli obblighi restitutori né prima né dopo il perfezionamento dell'atto dispositivo. Non è conseguentemente ravvisabile alcun quadro indiziario coerente con l'asserita consapevolezza, da parte della disponente, dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore. Detto pregiudizio, per orientamento consolidato in giurisprudenza, può consistere anche solo in una maggior difficoltà o dispendiosità nella realizzazione di quanto spettantegli, ma tale nozione non è finalizzata a svuotare l'onere della prova gravante sull'attore, nè può ritenersi autoevidente in ipotesi - quale quella di specie - in cui risulta intatto un diritto reale di garanzia commisurato ab initio alla salvaguardia dei crediti derivanti dal contratto di mutuo e, come prima osservato, l'atto andava a determinare un ampliamento del patrimonio immobiliare dell'obbligato in garanzia verso la stessa Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, circostanza di cui le parti erano ben consapevoli. Gli stessi elementi di fatto precludono di ritenere assolto l'onere di prova della scientia fraudis in capo alla parte acquirente. La domanda deve dunque essere respinta.

Deve essere esaminato ora l'atto di conferimento in trust dei cespiti oggetto della vendita da E alla garante. Anche con riferimento a tale atto debbono individuarsi tutti gli elementi costitutivi dell'azione ex art. 2901 c.c., trattandosi di atto compiuto da un soggetto direttamente debitore dell'attrice: il rigetto della prima domanda non assorbe infatti di per sé la seconda, come invece accadrebbe ove tale ultima domanda fosse stata proposta ex art. 2901 IV comma c.c. con riferimento all'atto dispositivo compiuto in mala fede dal terzo.

L'atto in questione è stato stipulato in data 10 novembre 2010. Non è dubbia, né contestata, la qualità di garante assunta dalla L ; anche in questo caso il sorgere del credito precede l'atto dispositivo atteso che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (tra le più recenti Cass. Civ. 8680/2009) l'acquisto della qualità di debitore sorge in capo al fideiussore nel momento della nascita del credito a garanzia del quale la fideiussione è stata prestata; il sorgere del credito modifica infatti con effetti immediati la complessiva situazione patrimoniale del fideiussore, anche se il credito non è ancora azionabile nei confronti dello stesso. Quanto al pregiudizio che l'atto dispositivo abbia arrecato alle ragioni del creditore, va constatato che il conferimento in trust ha investito tutte le proprietà immobiliari della garante, anche quelle non derivatele dall'acquisto precedente bensì già autonomamente presenti nel suo patrimonio; nel trust sono infatti conferiti anche immobili siti in Abbiategrasso, Busto Arsizio e Castellammare del Golfo. Le visure storiche per soggetto rilasciate dalle Agenzie del territorio di Bergamo, Milano e Trapani prodotte dagli stessi convenuti evidenziano - al contrario di quanto dagli stessi continuamente affermato - come nessun cespite immobiliare risulti più "in carico" ( tale è la dizione utilizzata dagli Uffici nelle visure ) a S L in data successiva al 10 novembre 2010. Si può quindi ben sostenere, in considerazione del carattere di totale dismissione



Firmato Da: DE LAURETIS FIORELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b7b - Firmato Da: MACCHI CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c3bd7

del patrimonio immobiliare posto in essere in un unico contesto, che l'atto sia idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie dell'attrice. Ma oltre questa soglia, anche in questo caso, l'attore è venuto meno al proprio onus probandi. La prova dell'elemento soggettivo in capo alla disponente non può essere ritenuta in re ipsa, come mostra di credere l'attrice, dovendo al contrario concretamente emergere dalla considerazione congiunta non solo della portata quantitativa dell'atto dispositivo, ma anche della fisionomia concreta che l'obbligazione fideiussoria assumeva a distanza di cinque anni dall'insorgere del credito della Banca; si ripropongono così, anche in questo caso, gli stessi deficit già riscontrati - ma questa volta, si sottolinea, da riferirsi specificamente alla data del conferimento in trust, e quindi la situazione avrebbe ben potuto essere diversa - con riferimento alla totale carenza di informazioni in ordine ad una non certo presumibile incapacità dell'obbligata principale di assolvere alle obbligazioni assunte di cui la garante fosse a conoscenza ovvero ad una altrettanto non presumibile insufficienza della garanzia reale che assiste il credito. Non si può omettere di considerare, conclusivamente, che la valenza accrescitiva del patrimonio dell'obbligata in garanzia che caratterizza la vendita, e la distanza cronologica non affatto breve che divide tale atto dal successivo conferimento in trust dei beni acquistati, costituiscono ulteriori elementi che - nel contesto di insufficienza probatoria che si è sin qui complessivamente delineato - non si armonizzano agevolmente con la configurabilità, su cui appare confidare l'attrice, di un disegno di spoliazione operato ai danni della creditrice medesima. Anche tale domanda risulta dunque infondata.

Ne consegue l'assorbimento dell'ultima domanda, la quale deve invece essere ricondotta alla disposizione di cui all'art. 2901 IV comma c.c. essendo volta a colpire una ulteriore vicenda dispositiva dei medesimi beni posta in essere da terzo ritenuto in mala fede.

La regolazione delle spese si effettua in applicazione del principio di soccombenza, con compensazione nella misura di un mezzo in considerazione del tenore degli atti difensivi dei convenuti costituiti, con particolare riferimento alla infondatezza delle contestazioni che poggiano sulla affermata conservazione nel patrimonio della L di cespiti immobiliari residui. L'attrice viene conseguentemente condannata alla rifusione dell'importo di € 6.100,00 in favore dei convenuti in solido, già operata la parziale compensazione nella misura sopra indicata.

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:



Firmato Da: DE LAURETIS FIORELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b7b - Firmato Da: MACCHI CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c3bd7

I) Rigetta tutte le domande proposte da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a.;

II) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dai convenuti costituiti Paolo Palmeri e Silvana Lauria, liquidate in € 6.100,00 per compenso oltre IVA e CP come per legge, già operata la compensazione nella misura di un mezzo.

Milano, 24 marzo 2014

Il Giudice
dott. Caterina Macchi



Firmato Da: DE LAURETIS FIORELLA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b7b - Firmato Da: MACCHI CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c3bd7